

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE****382 / 2023 del 20/12/2023**

**Oggetto: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON G. B. MANGIONI HOSPITAL S.R.L. - PRESA D'ATTO**

---

**OGGETTO:** ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON G. B. MANGIONI HOSPITAL S.R.L. - PRESA D'ATTO

---

vista la seguente proposta di deliberazione n. 672/2023, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che:

- l'AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 della L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. n. 22/2019, e attivata con DGR n. 2701/2019 e DGR n. 4078/2020;
- AREU, nell'ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio regionale:
  - a. l'attuazione della programmazione e il controllo, in materia di emergenza e urgenza extraospedaliera;
  - b. lo svolgimento e il coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento, alla direzione e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;
  - c. il coordinamento e la direzione, per il tramite delle proprie Articolazioni Aziendali Territoriali (A.A.T.) e le Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza (S.O.R.E.U.) attraverso idonee formali convenzioni, del personale dipendente dalle Aziende e dagli Enti del Servizio Sociosanitario Lombardo impegnato nello svolgimento dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;

**RICHIAMATA** la D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009 con oggetto "Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento";

**ATTESO** che la citata D.G.R. n. VIII/9014/2009, al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di P.S., D.E.A.-E.A.S., per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze e la modulazione a livello territoriale di tale requisito è coordinata dall'AREU;

**RICHIAMATA**, inoltre, la D.G.R. n. X/2933 del 19.12.2014 con oggetto "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza" nel cui allegato 4 sono fornite le necessarie indicazioni per attuare la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

**ATTESO** che la suddetta D.G.R. n. X/2933/2014 precisa che "Si ritiene appropriata un'eventuale richiesta di supporto del Servizio di Emergenza Territoriale 118 solo per i trasporti Sanitari Secondari con prognosi tempo/dipendente data la necessità di assicurare cure tempestive. Per i trasporti sanitari secondari urgenti differibili, le Strutture Sanitarie hanno a disposizione il tempo sufficiente per potersi organizzare autonomamente, anche avvalendosi delle collaborazioni interpresidio della stessa Azienda; la modalità di intervento per il trasporto sanitario precoce del paziente potrà avvenire solo previa sottoscrizione di un rapporto convenzionale con AREU e potrà essere

effettuato attraverso le Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOEU) con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Territoriali dell'Agenzia (AAT), compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;

**RICHIAMATA** la nota AREU del 27.04.2010, prot. n. 1446, inviata alla Direzione Generale Sanità con oggetto "D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009", recante le indicazioni relativamente alle diverse tipologie di oneri conseguenti all'organizzazione di trasporti sanitari secondari in emergenza, la quale prevede in particolare che gli adempimenti e le responsabilità, sia di ordine organizzativo-logistico/economico sia sanitario, sono totalmente a carico delle singole Strutture Sanitarie richiedenti il servizio stesso ad AREU;

**DATO ATTO** che AREU ha approvato, con Deliberazione n. 155 del 13.06.2023, il nuovo testo convenzionale da proporre alle strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni, ai sensi alla D.G.R. n. VIII/9014/2009 e D.G.R. n. X/2933/2014, che necessitano di un supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario dalla propria Sede dell'ASST/IRCCS o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;

**VISTO** che AREU, con propri precedenti provvedimenti deliberativi aveva già approvato sia la sottoscrizione di idonei accordi con strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni, per il trasferimento di pazienti, sia i relativi rinnovi alle medesime condizioni operative ed economiche;

**RAVVISATA** la necessità per AREU, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e in applicazione della soprarichiamata Deliberazione n. 155/2023, di provvedere alla stipula di un nuovo specifico accordo, in assenso con la Casa di Cura G.B. Mangioni Hospital S.r.l. di Lecco, nota prot. 26766 del 24.11.2023;

**DATO ATTO** che la presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Casa di Cura G.B. Mangioni Hospital accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST di Lecco (LC) o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica;

**PRECISATO** che le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOEU da parte della Casa di Cura G.B. Mangioni Hospital, sono di seguito descritte:

- la SOEU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
- la Casa di Cura G.B. Mangioni Hospital si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario della Casa di Cura G.B. Mangioni Hospital che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dell'ASST di Lecco (LC). E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso la Casa di Cura G.B. Mangioni Hospital decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dalla Casa di Cura G.B. Mangioni Hospital al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla

struttura o altro trasporto sanitario, la Casa di Cura G.B. Mangioni Hospital può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio;

- la Casa di Cura G.B. Mangioni Hospital predispone un allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi di afferenza (se presenti), specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgono anche, o esclusivamente, ulteriori attività (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità), parte integrante del testo convenzionale;
- per tutto quanto non previsto dalle procedure interne alla Casa di Cura e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;

**DATO ATTO** che la convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 23.11.2026, fatti salvi gli eventuali intersorsi rapporti a far data dal 24.11.2023 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso la Casa di Cura G.B. Mangioni Hospital nelle more del perfezionamento della convenzione. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;

**EVIDENZIATO** che la Casa di Cura G.B. Mangioni Hospital riconosce ad AREU il rimborso delle prestazioni effettuate, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio (rif. Delibera n. 155/2023 del 13.06.2023);

**DATO ATTO**, altresì, che, al momento del rinnovo dell'accordo, le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio;

**PRESO ATTO** che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

## **DELIBERA**

per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di prendere atto della stipula dell'accordo, autorizzandone la sottoscrizione, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra l'AREU e la Casa di Cura G.B. Mangioni Hospital, con sede in Lecco (LC), per definire il supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario in emergenza dalla sede delle strutture medesime a quella dell'ASST di Lecco (LC), o altre idonee strutture sanitarie di ricovero e cura, dotate di competenze mediche specialistiche non presenti presso gli Istituti;
2. di stabilire che il predetto accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 23.11.2026, fatti salvi gli eventuali intersorsi rapporti a far data dal 24.11.2023 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso la Casa di Cura G.B. Mangioni Hospital nelle more del perfezionamento della convenzione, con possibilità di effettuare il rinnovo dell'accordo tramite scambio di idonea corrispondenza, entro 60 giorni antecedenti

alla scadenza;

3. di precisare che l'accordo in parola si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio la Casa di Cura G.B. Mangioni Hospital, accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST di Lecco (LC) o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica;
4. di dare atto che le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte della Casa di Cura G.B. Mangioni Hospital, sono di seguito descritte:
  - la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
  - la Casa di Cura G.B. Mangioni Hospital si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario della Casa di Cura G.B. Mangioni Hospital che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dell'ASST di Lecco (LC). E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso la Casa di Cura G.B. Mangioni Hospital decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dalla Casa di Cura G.B. Mangioni Hospital al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, la Casa di Cura G.B. Mangioni Hospital può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio;
  - per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'Istituto e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;
5. di disporre che i proventi derivanti dal predetto accordo, consistenti nel rimborso dei costi medi regionali sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio, saranno introitati dall'Agenzia e contabilizzati nel Bilancio relativo all'esercizio 2023 e successivi sul seguente conto n. 30102147 (prestazioni di trasporto sanitario verso altri soggetti);
6. di precisare, pertanto, che, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA2, la Casa di Cura G.B. Mangioni Hospital riconosce ad AREU:
  - per ogni trasporto con MSB un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU 118;
  - per ogni trasporto con MSA di 2° livello un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU 118;

7. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali;
9. di individuare quale Referente dell'Accordo il Direttore della AAT di Lecco di AREU;
10. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

**ACCORDO PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO DIPENDENTI**

TRA

**Agenzia Regionale Emergenza Urgenza** (di seguito per brevità AREU),

con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 11513540960,

in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro

tempore, nella sua qualità di Direttore Generale

E

**GB Mangioni Hospital S.r.l.** (di seguito per brevità Casa di Cura, con

sede in Lecco (LC) via L. Da Vinci 49, C.F./P.IVA 00205160138 in atto

rappresentata dal Signor Alberto Guglielmo quale legale

rappresentante.

**PREMESSO CHE**

• che la D.G.R. n. VIII/9014 del 20/02/2009, al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di PS, DEA-EAS, per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze; la modulazione a livello territoriale di tale requisito è coordinata da AREU.

• la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.  
Imposta di bollo  
Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.

Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI | REGISTRO UFFICIALE | 4352 | 11-01-2021

• la suddetta deliberazione n. X/2933/2014 precisa, inoltre, che in caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche, è appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;

• la Casa di Cura, nella persona del suo legale rappresentante, ha espresso la volontà di convenzionarsi con AREU per i trasporti secondari urgenti per patologie con prognosi tempo-dipendente;

• la suddetta Casa di Cura, struttura provata accreditata a contratto con il SSR, non è dotata di Pronto Soccorso, ma dispone di un servizio di guardia medica attiva in grado di garantire assistenza nelle 24 ore per le eventuali emergenze che dovessero insorgere all'interno della struttura e garantisce l'assistenza sanitaria durante il trasferimento dei pazienti dalla Casa di Cura alla struttura ospedaliera; la Casa di Cura, inoltre, precisa di aver da tempo attivato una convenzione con l'ASST Lecco già individuata come sede di DEA per prestazioni specialistiche in regime di Pronto Soccorso.

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

##### **ART. 1 Premessa**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

##### **ART. 2 Oggetto**

La presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso la Casa Di Cura , accusino problematiche

cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST Lecco o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica.

### **ART. 3 Condizioni Operative**

Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte della Casa di Cura, sono di seguito descritte.

La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.

La Casa di Cura si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario della Casa di Cura, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dell'ASST Lecco.

E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso la Casa di Cura decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dalla Casa di Cura al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale

impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, la Casa di Cura può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio.

La Casa di Cura predispone un allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi di afferenza (se presenti), specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente, ulteriori attività (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità), parte integrante del testo convenzionale.

Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, la Casa di Cura mette a disposizione, quale referente amministrativo il Dott. Alessio Bindelli di cui ai recapiti telefonici 0341/320456/320457/320435 e, quale referente sanitario, il Dott. Vincenzo Zottola di cui ai recapiti telefonici 0341/478317/478550.

#### **Art. 4 Condizioni economiche**

Per ogni trasporto di paziente con Mezzo di Soccorso di Base (MSB) la Casa di Cura riconosce ad AREU un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a disposizione un Mezzo di Soccorso Avanzato (auto medica – MSA 2), la Casa di Cura riconosce ad AREU un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo effettivo di utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

La Casa di Cura riconosce sin da ora che i costi sopra esposti si

applicano anche al rientro della propria equipe sanitaria in Struttura effettuato dal MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente, fermo restando che in fase di richiesta la SOREU competente territorialmente comunicherà contestualmente se MSB non sarà disponibile all'accompagnamento del personale Medico ed Infermieristico in struttura per la presenza di contingenti emergenze territoriali.

La Casa di Cura si impegna a versare quanto indicato ai capoversi precedenti entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura emessa da AREU. A tal fine, si riporta di seguito il codice univoco aziendale 38P86EY e la pec relativa alla fattura elettronica gym-gbm@legalmail.it.

I predetti importi/minuto sono determinati in base ai costi medi regionali di riferimento per MSB e MSA2.

In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio.

#### **ART. 5 – Rapporti**

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra le parti contraenti.

#### **ART. 6 – Durata**

Gli effetti del presente accordo hanno durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 23/11/2026, fatti salvi gli eventuali

intercorsi rapporti a far data dal 24/11/2023 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso la Casa di Cura nelle more del perfezionamento della convenzione, con esclusione del tacito rinnovo.

Entrambe le parti possono recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it – per la Casa di Cura gvm-gbm@legalmail.it.

Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC.

In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei termini previsti nel precedente art. 4, da parte della Casa di Cura, il presente accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato pagamento risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare l'ATS di riferimento per le determinazioni di competenza e, a tutela dei propri diritti, al recupero del credito vantato.

#### **ART. 7 – Imposte ed oneri**

Le imposte e gli oneri simili per la regolarizzazione del presente accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico della Casa di Cura.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

#### **ART. 8 – Controversie**

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

#### **ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione - Codice di comportamento**

Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice di comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

#### **ART. 10 – Trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali"), nonché alla normativa nazionale vigente in materia (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte di AREU comporta il trattamento da parte di quest'ultima di dati personali di terzi di cui la Casa di Cura è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del

suddetto trattamento. Atteso che la titolarità dei dati rimane in capo alla Casa di Cura, con la sottoscrizione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, viene accettata da parte di AREU la nomina a Responsabile del trattamento, in relazione ai dati personali comuni e particolari la cui conoscenza risulta essere indispensabile per lo svolgimento delle obbligazioni oggetto di convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto, *data dell'ultima sottoscrizione.*

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

GB Mangioni Hospital S.r.l. rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. Alberto Guglielmo.

Firmato digitalmente da: GUGLIELMO ALBERTO  
Data: 24/11/2023 07:37:28

Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla competenza del Foro.

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

GB Mangioni Hospital S.r.l. rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. Alberto Guglielmo

Firmato digitalmente da: GUGLIELMO ALBERTO  
Data: 24/11/2023 07:41:11

ALLEGATO TECNICO

A CURA DELLA STRUTTURA RICHIEDENTE

La Casa di Cura, Privata Accreditata, è presidio unico. Svolge attività chirurgiche di elezione, attività di ricovero per sub-acuti e ordinarie di medicina e oncologia, attività di pre ricovero e ambulatoriali.

Non è attualmente dotata di T.I.P.O. (Terapia Intensiva Post Operatoria).